

Diritto – Penale

Vittima oggetto o soggetto politico? Si tenta di valutare criticamente le scelte operate dal legislatore, soprattutto in riferimento al dato di comune esperienza che indica come il potere politico sfrutta l'allarme sociale per mettere in atto scelte politico-criminali – teoricamente ispirate a un maggiore controllo della criminalità – ma, di fatto, criminogene.

Annalisa Gasparre, dopo la laurea nel 2006 ha svolto attività forense con lo sguardo sempre rivolto all'approfondimento e alla tutela dei diritti di tutti gli esseri viventi. L'interesse verso tutto ciò che è vivo l'ha portata a occuparsi di soggetti deboli, compresi gli animali.

Collabora con il portale giuridico www.personaedanno.it

Collana diritto / NUOVI CASI

EDIZIONE APRILE 2013

© Cendon Libri Editore S.n.c. di Paolo Cendon & C.

via San Lazzaro 8 - 34100 Trieste (TS)

Sito internet: www.cendonlibri.it

E-mail info@cendonlibri.it

ISBN 9788898069507

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati in tutti i Paesi.

INDICE GENERALE

Capitolo Primo

IL PESO POLITICO E SOCIALE DEL “PROTAGONISMO” DELLE VITTIME

1.1. Spazio per le vittime o loro strumentalizzazione? – 1.2. L'associazionismo sulla scena politica – 1.3. Vittima destinataria di interventi legislativi

Capitolo Secondo

L'INFLUENZA DELLE VITTIME SULLA POLITICA CRIMINALE

2.1. Le modifiche all'istituto della legittima difesa con uno sguardo vittimologico – 2.1.1. Risvolti giurisprudenziali e sociali – 2.2. – La Legge Ex Cirielli e i suoi riflessi sulle vittime di reato – 2.3. La Legge 46/2006 e il pericolo di affossamento delle esigenze delle vittime. Cosa rimane dopo le pronunce di illegittimità costituzionale

Capitolo Terzo

OCCASIONI MANCATE, NUOVE OPPORTUNITA'

3.1. Occasioni mancate: la Legge Quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela di vittime di reati – 3.2. Parziali attuazioni: la Direttiva Europea sull'indennizzo delle vittime di reato – 3.3. L'Europa ci crede ancora: la Direttiva 2012/29/UE

Capitolo Primo

IL PESO POLITICO E SOCIALE DEL “PROTAGONISMO” DELLE VITTIME

SOMMARIO. 1.1. Spazio per le vittime o loro strumentalizzazione? – 1.2. L'associazionismo sulla scena politica – 1.3. Vittima destinataria di interventi legislativi

Liberamente tratto e ispirato da A. Gasparre – Dal Vittimismo al Protagonismo, Scriptaweb, 2011.

1.1. Spazio per le vittime o loro strumentalizzazione?

L'avvenuto riconoscimento di un ruolo alla vittima del reato ha comportato una significativa modifica della prospettiva di intervento sulla criminalità da parte dello Stato, in un crescendo tale da far sì che, negli ultimi anni, ruolo ed esigenze di tutela della vittima sono tornate prepotentemente al centro del dibattito politico-criminale (ZINCANI, *Vittime e diritto penale*, in BISI-FACCIOLI (a cura di), *Con gli occhi della vittima*).

Nel mondo occidentale la vittima sta vivendo una stagione di forte protagonismo, soprattutto sul piano politico, grazie anche all'opera di “ingegneria mediatica” svolta dai mezzi di comunicazione. Va detto, peraltro, che i *mass media* sempre più spesso danno rilievo alle notizie di vittime di crimini violenti o che, comunque, urtano in via immediata l'emotività dell'opinione pubblica (si vedano i contributi di PAVARINI e D'AMICO presentati al Convegno *La Vittima del reato, questa sconosciuta*, Torino, 09.06.2001, www.giuristidemocratici.it).

Va rilevato che i mezzi di informazione spesso enfatizzano le fasi di un processo, la notizia di un arresto, indugiano sui dettagli drammatici o di forte impatto emotivo, ma tralasciano l'umiliazione, il dolore, lo smarrimento della vittima che sono accantonati e relegati nella sfera interna dell'offeso, così producendo la c.d. *seconda vittimizzazione* (BISI, *Vittime, vittimologia e società*, in BISI-FACCIOLI (a cura di), *Con gli occhi della vittima*).

Scarsa importanza è, invece, assegnata ad altre forme di criminalità. Ne consegue che il cittadino comune non percepisce nemmeno di essere vittima di taluni reati, quali i fatti colposi di particolare gravità integranti reati ambientali, che colpiscono poco la coscienza collettiva, o i fatti che attentano alle finanze dello Stato (e ai beni collettivi in generale), perché spesso considera tali fatti assolutamente fisiologici all'andamento della società (si vedano, in proposito i contributi di LAMACCHIA, D'AMICO e CUTOLO

presentati al Convegno *La Vittima del reato, questa sconosciuta*, Torino, 09.06.2001, www.giuristidemocratici.it).

Se ci domandiamo a cosa sia dovuta la scarsa percezione di taluni reati, oltre alle responsabilità dei *mass media* cui si è fatto riferimento, possiamo considerare che vi sono reati per i quali è difficoltoso fissare un oggetto relazionale empatico, cui rivolgere solidarietà e vicinanza emotiva.

Vi sono reati, le cui vittime sono indeterminate, troppo generiche o astratte, quasi fossero inesistenti. In proposito, si pensi ai reati c.d. *senza vittima* (*vage Verbrechen*), in cui l'interesse leso appartiene genericamente ad una collettività (es. delitti contro l'incolumità pubblica), oppure ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, il cui bene violato è l'interesse "pubblico", oppure ancora ai reati fiscali o a quelli ambientali: la collettività si sente più lesa da un furto in appartamento o da uno scippo in strada che non dal disastro ecologico doloso.

Tutt'altro genere di partecipazione emotiva è riservata alle vittime di reati determinati, soprattutto se riguardanti persone fisiche. Ciò malgrado, anche in questo caso, si tratta prevalentemente di una percezione transitoria, destinata ad affievolirsi, poiché la vittima del reato è destinata ad essere dimenticata (a maggior ragione quando il criminale rimane ignoto).

Parimenti (e per certi versi, in misura maggiore) quando l'autore venga individuato, si verifica uno spostamento di attenzione dalla vittima al reo, ciò in quanto un'attrazione fatale – vero e proprio "fascino del male" – si genera nei confronti dell'autore del reato, attenzione che aumenta quanto più il crimine è brutale, incomprensibile e "contro natura" (affronta l'argomento MARTUCCI, *La percezione sociale della vittima del reato*, Relazione al Convegno Nazionale "Modernità e diritti: la tutela delle vittime", Firenze 11-12 ottobre 2002, nonché PONTI, *Compendio di Criminologia*). Si pensi alle madri che uccidono i propri figli, fenomeno non così raro, purtroppo, ma neanche statisticamente rilevante e che, tuttavia, a causa del legame esistente tra i soggetti coinvolti monopolizza i salotti televisivi e non.

1.2. L'associazionismo sulla scena politica

Sulla scena politica si riscontra l'influsso esercitato dall'associazionismo delle vittime, vale a dire forme di aggregazione sociale la cui origine è rinvenibile, in primo luogo, in movimenti espressivi di "soggetti" politici, come ad esempio, il movimento femminista o quello dei gay negli Stati Uniti d'America che, partendo dalla riflessione sulle "caratteristiche" che li accomunano (e che li differenziano dagli altri), diventano consapevoli del *differenziale* che li espone a peculiari *rischi di vittimizzazione*.

In altri casi, l'associazionismo sorge ponendo alla base della propria "identità" politica un solo elemento comune: quello di essere stato vittima. Così, sulla circostanza – più o meno occasionale – di essere stato soggetto passivo di un determinato reato, si è costruito un soggetto sociale e politico.

Infine, crescono le associazioni di vittime indifferenziate, nate soprattutto in conseguenza di fenomeni di microcriminalità metropolitana, che vengono strumentalizzate per adottare scelte politiche conservatrici (emblematico, a questo proposito, l'esempio degli Stati Uniti d'America e la politica c.d. di *tolleranza zero*).

In merito si vedano i contributi di PAVARINI e PEPINO al Convegno *La Vittima del reato, questa sconosciuta*, Torino, 09.06.2001, www.giuristidemocratici.it; BOUCHARD, *Vittime del delitto e vittimologia*, in *Dei delitti e delle pene*, 1992, 182. In generale, sulla c.d. *zero tolerance*, si veda LARIZZA, *Il diritto penale minorile*, Padova, 2005, 319 ss. e bibliografia ivi citata.

In tutte queste ipotesi, il protagonismo associativo si esaurisce prevalentemente sulla scena politica, non risolvendosi in strutturati programmi di intervento e di assistenza a favore delle vittime, bensì in veicolo di pressione per scelte legislative repressive.

D'altro canto, è dato di comune esperienza che la riflessione intorno alla vittima è fortemente influenzata dal clima politico. Gli Stati cedono sovente alla tentazione di emanare legislazioni simboliche, che – nella prassi – si dimostrano scarsamente produttive di risultati concreti nella lotta alla criminalità.

L'obiettivo perseguito dagli Stati in siffatte normative "esemplari" è quello di manifestare – in modo "spettacolare" – che le istituzioni si mobilitano nei confronti delle vittime potenziali, offrendo rassicurazione "cartolare" alla comunità. A favore di siffatte legislazioni emergenziali, milita l'opinione pubblica che – sconvolta soprattutto dai fatti di cronaca nera magistralmente narrati dai *mass media* – identifica prevalentemente le vittime come i cittadini colpiti dai c.d. reati di strada e dai reati violenti e, di conseguenza, tende a considerare l'inasprimento della repressione e delle sanzioni penali come l'unico rimedio al crimine.

Invero, paura del crimine e del criminale diventano fattori decisivi di disgregazione sociale quando c'è la convinzione che le istituzioni – delegate al controllo della criminalità e al trattamento degli autori di reato – siano inefficienti e incapaci di far fronte al fenomeno (BOUCHARD, *Vittime del delitto e vittimologia*, in *Dei delitti e delle pene*).

La vittima ha finito con l'assumere un ruolo essenzialmente simbolico di allarme sociale non raramente strumentalizzato e amplificato dai *mass media*. Il rischio che porta con sé il protagonismo delle vittime

sulla scena politica è, pertanto, quello di confondersi (e fondersi) con movimenti politici meri portatori di istanze securitarie e repressive.

Per contro, la reale sofferenza della vittima e quella dei suoi familiari non vengono prese in considerazione dalle istanze che, pubblicamente, compiono scelte repressive in nome degli stessi offesi. Riconoscere vera centralità alla “persona” è scelta che attiene alla predisposizioni di politiche sociali di sostegno adeguate, che favoriscano il ripristino della situazione violata o, quando non sia possibile, siano di ausilio alla vittima nel “reinserimento” nel contesto sociale di appartenenza (PEPINO, *Relazione al Convegno La Vittima del reato, questa sconosciuta*, Torino, 09.06.2001, www.giuristidemocratici.it).

In questo senso, l'associazionismo delle vittime diventa spesso soggetto – reale o pretestuoso – di negoziazione politica: prima di adottare alcune decisioni, il sistema politico interpella le vittime del reato oppure legittima le proprie scelte avvalendosi del fatto di averle interpellate (PAVARINI, *Relazione al Convegno La Vittima del reato, questa sconosciuta*, Torino, 09.06.2001, www.giuristidemocratici.it). Il rischio è che intorno alla figura della vittima si alimenti il clima di insicurezza in seno alla comunità; sempre maggiori sono, infatti, gli inviti a una politica penale punitiva, anziché trattamentale. Appare opportuno, invece, ristabilire i legami sociali e relazionali affinché la sensazione di paura, sintomatica delle fratture sociali, eviti di amplificarsi e di esplodere (BOUCHARD, *Vittime del delitto e vittimologia*, in *Dei delitti e delle pene*).

Gli esiti che ciò produce sul sistema penale sono evidenti: un diritto penale che si impegna esclusivamente ad imprimere nella comunità una sicurezza solo “simbolica”, non sarà più in grado di adempiere i suoi compiti, e perderà la propria credibilità, con tutte le conseguenze che questo comporta in termini di orientamento culturale e senso di sicurezza comune (FORTI, *L'immane concretezza: metamorfosi del crimine e controllo penale*).

Pare potersi concludere che le vittime si sono trovate a fare i conti, da un lato, con la rimozione “sociale” e con la diffidenza del potere legislativo e giudiziario (e, soprattutto del sistema processuale)

si ricordi che, storicamente, l'esclusione della vittima muoveva dalla percezione di questa come un soggetto ingombrante, che riportava al presente lo spettro della faida e della giustizia sommaria, da annientare attraverso la privazione del diritto ad una piena partecipazione processuale che passa attraverso l'eliminazione di uno spazio d'intervento privato nel processo (così MARTUCCI, *La percezione sociale della vittima del reato*, *Relazione al Convegno Nazionale “Modernità e diritti: la tutela delle vittime”*, Firenze 11-12 ottobre 2002 che cita il norvegese CHRISTIE),

dall'altro, con la strumentalizzazione di chi intendeva “rappresentarle”, per dare legittimità a scelte politiche securitarie e repressive.

1.3. Vittima destinataria di interventi legislativi

Passando al dato di diritto positivo, riscontriamo che nel nostro Paese la vittima è gradualmente divenuta destinataria di precisi interventi istituzionali.

Si tratta, invero, di istituti eterogenei tra loro, quali:

- il Fondo di Garanzia per le vittime della strada (artt. 19 e 24 Legge 24 dicembre 1969 n. 990);

- gli interventi risarcitori a carico dello Stato in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (Legge 20 ottobre 1990 n. 302);

- l'istituzione del Fondo di Sostegno per le vittime di richieste estorsive (Legge 18 febbraio 1992 n. 172);

- l'incentivazione di prospettive di riconciliazione del reo con la vittima (art. 28 c. 2 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni"; artt. 29 e 35 Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 "Disposizioni sulla competenza del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1999, n. 468");

- la possibilità di accesso della parte offesa non abbiente al gratuito patrocinio (art. 1 Legge 30 luglio 1990 n. 217);

- la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare da parte dell'imputato di maltrattamento a danno di familiari (art. 2 Legge 05 aprile 2001 n. 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" che ha introdotto l'art. 282 *bis* c.p.p. e analoghi strumenti riservati al giudice civile prima dell'apertura di un procedimento penale);

- l'introduzione del reato di atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.), della misura cautelare penale del divieto di avvicinamento alla vittima (art. 282 *ter* c.p.p.) e dell'ammonimento del Questore (per approfondimenti, vedi *La vittima del reato* e *La vittima nel processo*, A. Gasparre, Cendon Libri, 2013).

Oltre a questi provvedimenti, nel biennio 2005-2006 il legislatore italiano – sostenuto dal clima di insicurezza che si è venuto a creare, nonché da un profondo asservimento nei confronti di interessi particolari (o "di regime"?) – è intervenuto in modo incisivo sull'ordinamento penale mediante leggi, qui sotto elencate, che presentano profili interessanti se osservati dalla prospettiva che qui interessa, quella delle vittime, al contempo protagoniste e strumento politico:

- Legge 13 febbraio 2006, n. 59 “Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio”;
- Legge 05 dicembre 2005, n. 251 “Modifiche al codice penale e alla Legge 26 luglio 1975, 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione”, meglio nota come *ex Cirielli*;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 46 “Modifiche al codice di procedura penale, in materia d’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento”, meglio nota come Legge Pecorella (come si vedrà, la Corte costituzionale ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale).

Nelle pagine che seguono, daremo conto dei principali elementi di novità introdotti da queste leggi, con la precisazione che l’analisi sarà circoscritta all’esame dei profili attinenti l’impatto delle normative in oggetto sulle vittime del crimine.